



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Decreto del Presidente

n. 170

del 23/12/2019

Pagina 1

Settore Finanziario

Servizio Finanze e Bilancio

OGGETTO: Adempimenti connessi al punto 3 del Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato Allegato 4/4 al D.Lgs n. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs n. 126/2014. Individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Arezzo e del perimetro di consolidamento. Aggiornamento elenchi per l'esercizio 2019

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: si

Servizi Interessati:

Servizio Finanze e Bilancio

Classifica/Fascicolo: 04.02.20 - 00000000019



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Decreto del Presidente

n. 170

del 23/12/2019

Pagina 2

LA PRESIDENTE

PREMESSO che il D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, ha disciplinato l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi strumentali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" che all' art. 151 comma 8 stabilisce che *"entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*:

RICHIAMATO l' art. 11-bis comma 1 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, il quale dispone che gli enti locali *"...redigono il Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4"*;

VISTI gli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater ed 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato 4/4 al D.Lgs n. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs n. 126/2014;

DATO ATTO che in base al punto 3 di tale principio, *"Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*

gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato."

VISTO il comma 3 dell' art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, il quale stabilisce che *"Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II."*



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Decreto del Presidente

n. 170

del 23/12/2019

Pagina 3

VISTO il Decreto del Presidente n. 200 del 21/12/2018 con il quale è stato individuato il "Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Arezzo" (GAP) per l'esercizio 2018, composto da Artel Spa, Arezzo Innovazione Srl e Fondazione di Comunità di Rondine, e approvato l'elenco delle società comprese nel bilancio consolidato con Artel Spa e Arezzo Innovazione Srl, escludendo la Fondazione di Comunità di Rondine in quanto i dati di bilancio di questa (Attivo, Patrimonio Netto e Ricavi caratteristici), hanno un'incidenza inferiore del 3 per cento rispetto ai corrispondenti valori del Rendiconto della Provincia di Arezzo e non sono presenti altri enti partecipati con bilanci singolarmente irrilevanti da cumulare, per cui possono considerarsi irrilevanti ai sensi del punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011);

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 23/04/2019, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018, ed è stata confermata l'individuazione all'interno del perimetro di consolidamento delle società Artel Spa e Arezzo Innovazione Srl;

VISTO il punto 2 del principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 agosto 2017, il quale stabilisce che *"La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica" :*

1. *gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;*
2. *gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni ;*
- 2.1 *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
 - a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
 - b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
 - c) *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Decreto del Presidente

n. 170

del 23/12/2019

Pagina 4

- d) *ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
- e) *esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione .

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. *le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione ;*

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) *ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*
- b) *ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante . I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Decreto del Presidente

n. 170

del 23/12/2019

Pagina 5

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società”.

TENUTO CONTO che il punto 3 dello stesso principio contabile applicato del bilancio consolidato, prevede che **gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal bilancio** consolidato nei casi di:

“a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento .



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Decreto del Presidente

n. 170

del 23/12/2019

Pagina 6

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente"....In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 29 agosto 2018, il quale ha aggiornato il principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs n. 126/2014), inserendo dopo il paragrafo 6 una Appendice tecnica;

VISTO il D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 25/10/2018 "Relazione sull'attuazione del Piano di Revisione Straordinaria ex Art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, e Piano di Razionalizzazione periodico delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'Art. 20 del medesimo Decreto - Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie della Provincia di Arezzo e individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare";

TENUTO CONTO che, ad oggi, la Provincia di Arezzo detiene partecipazioni nelle seguenti società e organismi:

Denominazione	Quota % di partecipazione
Arezzo Telematica S.p.a. – Ar.tel	100,00
Arezzo Fiere e Congressi S.r.l.	12,01
Banca Popolare Etica S.c.p.a.	0,01



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Decreto del Presidente

n. 170

del 23/12/2019

Pagina 7

Consorzio Alpe della Luna S.c.r.l.	10,00
Fondazione Arezzo Innovazione	100,00
Fidi Toscana S.p.a.	0,02
La Ferroviaria Italiana S.p.a. – LFI	5,30
Nuove Acque S.p.a.	0,15
Fondazione Polo Universitario	4,69
Soc.Cons. Energia Toscana S.c.r.l. – C.E.T.	0,30
Valdarno Sviluppo S.p.a. in Liquidazione	11,24
Fondazione Rondine	1,32

RITENUTO di dover aggiornare i 2 elenchi di soggetti rientranti nel GAP e di soggetti compresi nel bilancio consolidato, anche alla luce delle modifiche apportate al principio contabile applicato del bilancio consolidato dal sopra menzionato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'11 agosto 2017;

DATO ATTO e VALUTATO, ai fini dell'aggiornamento del **primo elenco (soggetti rientranti nel GAP)**:

che la Provincia di Arezzo non ha organismi strumentali, come definiti al punto 2 del principio contabile applicato del bilancio. Si intendono per tali le istituzioni di cui all' art. 114 del T.U.E.L. che nel caso della Provincia di Arezzo sono state definitivamente chiuse con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 148 del 18/03/2013 "Approvazione relazione fine attività dell' istituzione Centro Franco Basaglia", e con il Decreto del Presidente n. 719 del 29/12/2015 "Chiusura dell' istituzione dei distretti industriali della Provincia di Arezzo";

che le società Arezzo innovazione Srl e Polo Universitario Aretino sono state trasformate in Fondazione di partecipazione;

che la Provincia di Arezzo ha attivato i recessi dalle fondazioni e associazioni con la Deliberazione di Giunta n. 660 del 28/12/2012 "Direttive su adesione ad enti e associazioni varie e con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 189 del 14/04/2014 "Disposizioni in merito all' adesione della Provincia di Arezzo ad enti ed associazioni varie: recesso da Fondazione Masaccio e da Fondazione Toscana Spettacolo". Pertanto, ad oggi, con riguardo ai soggetti con natura di fondazione ricadenti nella definizione al punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, risultano le seguenti fondazioni partecipate dalla Provincia di Arezzo:

la **Fondazione di Comunità per Rondine** (ente strumentale partecipato, per cui non ricorrono i requisiti del controllo, come elencati nell' art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011 e nel punto 2.1 del medesimo principio contabile applicato);

la **Fondazione Polo universitario** (ente strumentale partecipato, per cui non ricorrono i requisiti del controllo, come elencati nell' art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011 e nel punto 2.1 del medesimo principio contabile applicato);

la **Fondazione Arezzo Innovazione** (ente strumentale, per cui **sussistono** i requisiti del controllo, come elencati nell' art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011 e nel punto 2.1 del medesimo principio contabile applicato);



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Decreto del Presidente

n. 170

del 23/12/2019

Pagina 8

in base alla definizione contenuta nell' articolo 11 quater del D.Lgs. 118/2011 e nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato Allegato 4/4 al D.Lgs n. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs n. 126/2014, la società controllata della Provincia di Arezzo è:

Artel Spa, in quanto società controllata, partecipata al 100% e titolare di affidamento diretto, *in house*, dei servizi di realizzazione, gestione e manutenzione software e reti telematiche;

che le partecipazioni indirette tramite le altre società possono non essere incluse nel GAP, in quanto risultano quote superiori all' 1% solo per partecipazioni di 2° livello tramite *LFI Spa*, per la quale, la Provincia di Arezzo, dopo aver esperito più tentativi di alienazione, ha esercitato il diritto di recesso ex art. 1 comma 569 L. 147/2013, a valere dal 1 gennaio 2015;

che a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, devono rientrare nel GAP le società partecipate nelle quali l'ente locale detiene una quota pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

che la Provincia di Arezzo ha aderito con Delibera del Consiglio Provinciale n. 51 del 30/9/2019 alla Fondazione Arezzo Intour in qualità di socio istituzionale, non risultando pertanto tra i soci fondatori e ritenuto quindi che non sussistano i requisiti per inserire tale fondazione all'interno del GAP.

RITENUTO, pertanto, anche alla luce delle modifiche apportate al principio contabile applicato del bilancio consolidato dal più sopra menzionato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'11 agosto 2017, che il **primo elenco**, relativo ai **soggetti rientranti nel GAP della Provincia di Arezzo**, debba essere così aggiornato:

Soggetto	Tipologia ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011	Missione
ARTEL S.p.a.	Società controllata	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Fondazione Arezzo Innovazione	Ente strumentale controllato	Sviluppo economico e competitività
Fondazione Polo Universitario	Ente strumentale partecipato	Istruzione e diritto allo studio
Fondazione di Comunità per Rondine	Ente strumentale partecipato	Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

DATO ATTO e VALUTATO, ai fini dell'aggiornamento del **secondo elenco (soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento)**:

il D.M. 11 agosto 2017, modificando il principio contabile applicato del bilancio consolidato, stabilisce che *"A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione"*. Sia **ARTEL spa** (totalmente partecipata, in house e titolare di affidamento diretto), che **Fondazione Arezzo Innovazione**, (totalmente partecipata) **sono da considerarsi rilevanti**, pur presentando valori da bilancio 2018 inferiori alle soglie di irrilevanza stabilite dal principio contabile applicato del bilancio consolidato;

i dati di bilancio 2018 della **Fondazione di Comunità per Rondine** e **Fondazione Polo Universitario** (Attivo, Patrimonio Netto e Ricavi caratteristici), rispetto ai corrispondenti valori del



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Decreto del Presidente

n. 170

del 23/12/2019

Pagina 9

Rendiconto 2018 della Provincia di Arezzo, configurano tali partecipazioni come **irrilevanti** ai fini dell'inclusione nel perimetro di consolidamento, in quanto inferiori singolarmente al 3 per cento che cumulativamente al 10 per cento.

RITENUTO, pertanto, anche alla luce delle modifiche apportate al principio contabile applicato del bilancio consolidato dal più sopra menzionato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'11 agosto 2017, che il **secondo elenco**, relativo ai **soggetti rientranti nel Bilancio Consolidato della Provincia di Arezzo**, debba essere così aggiornato:

Soggetto	Tipologia ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011	Metodo di consolidamento
ARTEL S.p.a.	Società controllata	Integrale
Fondazione Arezzo Innovazione	Ente strumentale controllato	Integrale

VISTO il punto 3.1 del principio contabile applicato del bilancio consolidato, il quale stabilisce che *"Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato. Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2."*

RITENUTO di dover provvedere alla definizione dei 2 elenchi sulla base dei dati definitivi dei bilanci 2019 successivamente all'approvazione degli stessi da parte degli organismi e del Rendiconto della Gestione da parte dell'Ente;

TENUTO CONTO:

che il D.M. 11 agosto 2017, modificando il punto 4.4 del principio contabile applicato del bilancio consolidato, dispone che *"Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti"*

che il punto 4.4 del principio contabile applicato del bilancio consolidato prevede che *"I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):"*



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Decreto del Presidente

n. 170

del 23/12/2019

Pagina 10

per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);

*per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale)”
e che “nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo”;*

che il punto 3.2 del principio contabile applicato del bilancio consolidato prevede che “Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;

trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);

impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato”;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio proponente, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole del Ragioniere Capo, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale dell'Ente;

DECRETA

DI AGGIORNARE per l'esercizio 2019 l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Arezzo” individuando i seguenti organismi partecipati:

Soggetto	Tipologia ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011	Missione
ARTEL S.p.a.	Società controllata	Servizi istituzionali, generali e di gestione



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Decreto del Presidente

n. 170

del 23/12/2019

Pagina 11

Fondazione Arezzo Innovazione	Ente strumentale controllato	Sviluppo economico e competitività
Fondazione Polo Universitario	Ente strumentale partecipato	Istruzione e diritto allo studio
Fondazione di Comunità per Rondine	Ente strumentale partecipato	Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

DI APPROVARE l'elenco degli enti, aziende e società componenti del "G.A.P. Provincia di Arezzo" compresi nel bilancio consolidato:

Soggetto	Tipologia ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011	Metodo di consolidamento
ARTEL S.p.a.	Società controllata	Integrale
Fondazione Arezzo Innovazione	Ente strumentale controllato	Integrale

DI DARE ATTO, ai fini dell'individuazione degli organismi compresi nei due elenchi, delle risultanze riportate nel documento allegato al decreto, quale **Allegato A**, di cui forma parte integrante e sostanziale;

DI CONSIDERARE Irrilevante, in una valutazione preliminare, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, il bilancio di Fondazione di Comunità per Rondine e il bilancio della Fondazione Polo universitario, in quanto i parametri di cui al punto 3 del principio contabile applicato del bilancio consolidato, hanno un'incidenza singolarmente inferiore al 3 per cento sul Bilancio della Provincia di Arezzo, e cumulativamente al 10 per cento.

DI DARE ATTO che la società controllata dalla Provincia di Arezzo, **Artel Spa** e l'Ente strumentale controllato, **Fondazione Arezzo Innovazione Srl**, sono da includersi nel Bilancio Consolidato 2019 e che per le stesse dovrà essere utilizzato il metodo di consolidamento integrale;

DI PROVVEDERE, in sede di Rendiconto 2019, alla verifica dei due elenchi sulla base dei bilanci 2019 approvati e di inserire la versione definitiva di suddetti elenchi nella nota integrativa del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019, così come prescritto dal principio contabile applicato;

DI COMUNICARE alle società **Artel Spa** e alla **Fondazione Arezzo Innovazione**, comprese nel perimetro di consolidamento come individuato nel secondo elenco, che saranno comprese nel Bilancio Consolidato 2019 del "G.A.P. Provincia di Arezzo", da approvarsi ai sensi di legge entro il 30 settembre 2020;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Decreto del Presidente

n. 170

del 23/12/2019

Pagina 12

DI TRASMETTERE alla **Fondazione Arezzo Innovazione** e alla **società Artel Spa** copia del presente Decreto nonché le direttive per la predisposizione del Bilancio Consolidato, in ottemperanza a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all' Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

La Presidente
Silvia Chiassai Martini

ALLEGATI - Allegato A
(impronta: B7FACBED5DB104FE0557581E04C454A6BBECE53289F5A4105FAB1B3EA87EC3B4)

Il documento è stato firmato da: CHIASSAI MARTINI SILVIA

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 24-12-2019

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).